

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2021

Innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. (21A01731)
(GU n.73 del 25-3-2021)

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 39, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, che modifica l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, al fine di prevedere una proroga, per il 2021, dell'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1, comma 39, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell' art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina siano innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento e che tale innalzamento non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»;

Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972;

Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato art. 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonche', entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2016, emanato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con i decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre 2005, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo anno 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2017, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2018, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2018, contenente la proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2019, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2020, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 23 luglio 2020, contenente la proroga della misura dell'innalzamento delle percentuali di

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95;

Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il limite di 20 milioni di euro di minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, anche per il 2021, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche nell'anno 2021;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1

Proroga di talune percentuali di compensazione

1. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Art. 2

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
ad interim
Conte

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 243